

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, natura e fini

Art. 1 Costituzione

Il giorno 1 marzo 1982 è stata costituita a Milano l'Associazione Italiana Vele d'Epoca (A.I.V.E.), nel 1984 ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela e dal 1993 divenuta «associazione di classe».

Art. 2 Fini

L'associazione ha i fini primari e istituzionali:

- di promuovere il recupero, il restauro e la conservazione degli yachts a vela costruiti in legno o in metallo e disegnati prima dei termini stabiliti dal *Comitato Internazionale del Mediterraneo per lo yachting classico*;
- di promuovere raduni e regate per gli yachts sopra indicati;
- di amministrare un sistema di stazza per essi specifico;
- di concorrere alla salvaguardia del mare e del suo ambiente naturale;
- di conservare la tradizione e la cultura marinaresche e specificamente veliche.

L'associazione non ha fini di lucro e non procede alla distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve comunque denominate.

L'associazione si conforma alle norme dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e in particolare alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e alle norme e agli statuti della Federazione Italiana Vela. Accetta, pertanto, gli eventuali provvedimenti disciplinari, che i competenti organi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché

le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 Sede

La sede dell'associazione è a Genova presso lo Yacht Club Italiano.

Art. 5 Sezioni

Con deliberazione di un'assemblea ordinaria, nell'ambito dell'associazione possono essere costituite sezioni territoriali.

TITOLO II

Soci

Art. 6 Compagine associativa

L'associazione è composta da un membro istituzionale, costituito dalla Marina Militare italiana, e da soci onorari, promotori, armatori e ordinari.

Tutti i soci hanno pari diritti e uguali obblighi.

Art. 7 Soci onorari

I soci onorari sono acclamati in assemblea su proposta del consiglio direttivo dell'associazione. Salva rinuncia, la qualità di socio onorario è vitalizia ed è estintiva di ogni altra qualità associativa precedente, ma può anche essere conferita ad estranei all'associazione.

Il socio onorario che sia stato presidente dell'associazione può essere dall'assemblea insignito del titolo di presidente onorario.

Art. 8 Soci promotori

Sono soci promotori coloro che erano iscritti all'associazione prima del 31 dicembre 1983 e coloro che siano stati così nominati prima del 31 dicembre 2017.

La qualità di socio promotore è assorbita da quella di socio armatore nel caso di proprietà di uno yacht avente i requisiti indicati nell'articolo 2.

Art. 9 Soci armatori

Sono soci armatori coloro che in misura intera o maggioritaria abbiano la proprietà di yachts aventi i requisiti indicati nell'articolo 2.

Art. 10 Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendone i fini, abbiano chiesto di entrare e siano stati ammessi nell'associazione.

Art. 11 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

all'iscrizione nei registri dell'associazione dei loro yachts che rientrino tra quelli indicati nell'articolo 2 e all'emissione per essi del certificato di stazza;

all'esposizione sui predetti yachts del guidone dell'associazione stessa;
alla consultazione dei volumi e dei documenti conservati dall'associazione;
alla partecipazione a tutte le forme della vita associativa.

Art. 12 Obblighi dei soci

Tutti i soci hanno l'obbligo:
di adoperarsi al conseguimento dei fini associativi indicati nell'articolo 2 e più generalmente di cooperare alla diffusione delle tradizioni marinaresche;
di osservare le norme dello statuto;
di osservare le norme regolamentari;
di conformarsi agli usi e ai costumi marinareschi;
di rispettare pienamente le norme dei regolamenti internazionali relative alla responsabilità e al contegno;
di corrispondere la quota associativa annuale, da cui sono tuttavia esenti i soci onorari;
di avere la tessera FIV.

TITOLO III

Ammissione e recesso dei soci

Art. 13 Ammissione dei soci

La qualità di socio può essere concessa soltanto alle persone fisiche.

La domanda di ammissione dei soci armatori deve essere fatta insieme alla richiesta dell'emissione del certificato di stazza dello yacht posseduto o della sua iscrizione nei registri dell'associazione ed è sottoposta solo all'accertamento ad opera del commodoro e del segretario generale del decoro dello yacht e dell'onorabilità del richiedente.

La domanda di ammissione dei soci ordinari deve essere, invece, firmata da due soci che la presentano e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

L'ammissione resta priva d'effetto ove al pagamento della quota associativa non sia provveduto entro sessanta giorni da quello della sua comunicazione.

Art. 14 Diritto elettorale

Tutti i soci hanno pari diritto elettorale attivo e passivo.

Art. 15 Recesso

Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, dandone comunicazione scritta al presidente, che può invitarlo a desistere, ma che non può ostare alla sua decisione.

Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.

Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell'intera quota associativa annuale.

TITOLO IV

Organi associativi

Art. 16 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è la sede e l'espressione della volontà del corpo associativo circa quanto attiene all'associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno e quando ne sia fatta istanza scritta da un terzo dei soci.

L'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea è predisposto dal consiglio direttivo dell'associazione, che nel caso di assemblea convocata a istanza dei soci è tenuto a inserirvi quanto da costoro richiesto.

In assemblea hanno diritto di voto tutti i soci, che abbiano pagato la quota associativa dell'anno corrente e ognuno di loro può in caso di impedimento conferire la delega a un altro, che abbia del pari pagato la quota associativa dell'anno corrente.

Di ogni assemblea sono fatte due convocazioni, la seconda delle quali può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, ma con un'ora almeno di ritardo rispetto ad essa.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervenga la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, salva mozione contraria, a voto palese.

Art. 17 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è la sede in cui si delibera qualsiasi modificazione dello statuto.

L'assemblea straordinaria può essere convocata anche a istanza di un terzo dei soci. In questo caso il presidente dell'associazione deve procedere alla convocazione entro trenta giorni da quello in cui gliene sia pervenuta l'istanza.

L'assemblea straordinaria segue le norme di quella ordinaria, se non che in prima convocazione essa è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i quattro quinti dei soci e in seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti in presenza o per delega.

Art. 18 Deleghe

Un socio non può ricevere più di tre deleghe e i consiglieri in carica non possono riceverne alcuna.

La delega deve essere conferita per ogni singola assemblea (ordinaria come straordinaria) con indicazione del giorno e delle ore delle due convocazioni.

Art. 19 Convocazione delle assemblee

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente dell'associazione con lettera inviata ai soci, anche tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello dell'assemblea stessa.

Art. 20 Consiglio direttivo

L'associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo composto da undici consiglieri, dieci dei quali eletti tra i soci e uno designato dalla Marina Militare.

Art. 21 Mandato del consiglio direttivo

Il mandato del consiglio direttivo dura fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della sua elezione.

Art. 22 Attribuzione delle cariche

Nella sua prima seduta, convocata dal presidente della commissione elettorale, il consiglio direttivo con voto segreto e a maggioranza assoluta procede all'elezione tra i consiglieri eletti del presidente, del commodoro e del segretario generale.

Ove in tale seduta la maggioranza sopra indicata non sia raggiunta, il presidente della commissione elettorale convoca un'assemblea che tra i consiglieri in carica designa il presidente e, se occorre, anche il commodoro e il segretario generale.

Art. 23 Cumulo delle cariche

Le cariche di presidente, commodoro e segretario generale non sono cumulabili tra di loro.

Art. 24 Deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del presidente dell'associazione ha la prevalenza.

Il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni può essere raggiunto con sistemi informatici.

Il presidente e il segretario debbono, tuttavia, essere fisicamente presenti nel luogo convenuto per la riunione.

Art. 25 Presidente

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione ed è eletto secondo la procedura stabilita dall'art. 22.

Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le sedute del consiglio direttivo.

Il suo mandato corrisponde a quello del consiglio direttivo che lo ha eletto e gli può essere conferito due sole volte.

In caso di dimissioni o di decesso del presidente il consiglio direttivo con una nuova elezione provvede alla sua sostituzione sino alla scadenza del mandato.

Art. 26 Vice-presidente

La funzione di vice-presidente è ordinariamente tenuta dal commodoro, ma il consiglio direttivo può affidarla anche ad altro consigliere eletto.

Art. 27 Commodoro

Il commodoro è il custode del decoro e della preservazione della flotta velica dell'associazione.

Art. 28 Segretario generale

Il segretario generale è il custode del patrimonio associativo e sovrintende all'amministrazione dell'associazione con l'eventuale ausilio di un tesoriere designato dal consiglio direttivo.

La funzione di tesoriere può anche essere attribuita a un socio che non sia consigliere.

Art. 29 Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, che ha il compito di perseguire le violazioni dello statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti secondo le procedure stabilite dal Titolo V.

Quando tra gli eletti vi sia un socio onorario, la presidenza del collegio è da lui assunta; quando ve ne sia più di uno essa compete al più anziano di loro e in assenza di soci onorari è demandata al socio con maggiore anzianità associativa.

La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra.

Il collegio dei probiviri ha mandato corrispondente a quello del consiglio direttivo; oltre che da quest'ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.

Art. 30 Corte di disciplina

Qualsiasi decisione del collegio dei probiviri può essere impugnata da chi possa avere ragione di doglianza. Dell'impugnazione deve essere data notizia al presidente dell'associazione, che nel termine di trenta giorni provvede alla costituzione di una corte disciplina. Con elezione fatta secondo le procedure ordinarie stabilite nel titolo V ad essa sono chiamati tre soci, che non abbiano alcuna altra carica associativa. Entro trenta giorni dalla sua costituzione deve essere trasmessa alla corte l'impugnazione con le motivazioni e con ogni altro atto relativo.

La corte emana la sua decisione entro sessanta giorni da quello della trasmissione e quindi è automaticamente disciolta.

Art. 31 Comitato esecutivo

All'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo provvede un comitato esecutivo costituito dal presidente, dal commodoro e dal segretario generale, ma transitoriamente o permanentemente integrato a giudizio del consiglio direttivo, che può chiamarvi altri due membri non necessariamente consiglieri.

Art. 32 Commissioni tecniche e fiduciarie

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire commissioni transitorie o permanenti per tutti gli ambiti per i quali ne sia ravvisata l'opportunità. Tali commissioni sono rette e presiedute da un consigliere, ma anche da altro socio designato dal consiglio direttivo.

Art. 33 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti secondo le procedure stabilite dal Titolo V.

Il collegio elegge il suo presidente e ha mandato che corrisponde a quello del consiglio direttivo, ma che si protrae fino al termine del quadriennio in caso di anticipata decadenza di quest'ultimo.

TITOLO V

Elezioni

Art. 34 Elezioni

Le elezioni sono fatte esclusivamente tramite votazione per corrispondenza e le loro operazioni debbono essere concluse entro trenta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo.

Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto degli aventi diritto al voto.

Art. 35 Commissione elettorale

L'assemblea ordinaria dell'ultimo anno del mandato del consiglio direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli articoli 29 e 30 e salva l'inclusione negli organi previsti dagli articoli 31 e 32.

Facendone richiesta con lettera circolare, tale commissione individua la disponibilità dei soci ad assumere cariche; ove le candidature manchino o siano inferiori al numero dei componenti di ogni organo associativo, la commissione può sostituirvi od aggiungervi sue proposte individualmente distinte. Fatto per ogni organo un elenco dei disponibili e dei proposti in numero complessivo pari o superiore a quello dei componenti, almeno quarantacinque giorni prima di quello dello scrutinio lo invia a tutti i soci insieme alla scheda elettorale in duplice busta e alla comunicazione della giornata e dell'ora dell'inizio dello scrutinio.

I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne passate in giudicato per reati dolosi e non devono essere stati sottoposti a misure disciplinari sportive con effetti superiori a un anno.

Su istanza del consiglio direttivo o della stessa commissione elettorale il collegio del probiviro può non di meno decretare l'incompatibilità tra le cariche associative e la condizione personale o l'attività professionale di un socio.

Art. 36 Scrutinio e proclamazione degli eletti

Nella giornata e all'ora prestabilite la commissione elettorale si riunisce e al cospetto di tutti i soci che desiderino assistervi compie lo scrutinio delle schede pervenute.

Constatata la regolarità e la congruità numerica delle schede, per ogni organo associativo fa un elenco di quanti hanno avuto voti e proclama eletti coloro che ne abbiano avuto il maggior numero.

Giusta l'articolo 22 il presidente della commissione elettorale procede quindi alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio direttivo, cui affida la custodia degli elenchi dei votati per le eventuali surrogazioni.

Le schede pervenute dopo lo scrutinio sono distrutte senza che siano aperte.

Art. 37 Surrogazioni e elezioni suppletive

Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o decesso uno degli organi associativi si trovi ad essere in carenza numerica si procede alla surrogazione dei votati non eletti, purché ognuno di loro abbia ottenuto almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Ove questi manchino o siano indisponibili, il presidente dell'associazione, entro trenta giorni dall'accertamento della vacanza, procede all'indizione di una nuova elezione per il numero di quanti debbono essere sostituiti.

Art. 38 Decadenza dell'eletto

Ove per impedimento permanente o per noncuranza un membro di uno degli organi associativi non intervenga a cinque sedute consecutive e non ne adduca giustificazione, il presidente dell'associazione ne dichiara la decadenza e alla sostituzione si provvede per surrogazione o con elezione suppletiva.

TITOLO VI

Amministrazione, patrimonio e quote associative

Art. 39 Amministrazione

L'anno finanziario dell'associazione si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il consiglio direttivo ne presenta all'assemblea ordinaria il bilancio di esercizio e insieme ad esso presenta anche un conto di previsione per l'anno corrente.

Art. 40 Patrimonio

Concorrono a costituire il patrimonio dell'associazione
le quote associative,
le contribuzioni volontarie dei soci,
i contributi di istituzioni e associazioni,
i lasciti e le donazioni,
i volumi, i disegni, i documenti e i manoscritti della biblioteca e dell'archivio,
gli apparati e gli strumenti elettronici e meccanici per la misurazione degli yachts e per l'amministrazione del sistema di stazza,
ogni altro bene che possa essere iscritto in inventario.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà designata l'istituzione o associazione simile cui sarà devoluto il patrimonio residuo.

Art. 41 Quote associative

Ad eccezione di quelli onorari, tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.

La variazione delle quote associative e delle altre corresponsioni è su proposta del consiglio direttivo stabilita dall'assemblea ordinaria.

Art. 42 Morosità

Il termine per il pagamento delle quote associative è il 31 gennaio di ogni anno. Il socio che entro il 28 febbraio non abbia provveduto al pagamento della quota associativa perde il diritto di voto in assemblea nonché l'elettorato attivo e passivo sino al

giorno dell'estinzione del debito, che se protratto oltre il 30 giugno comporta la privazione di ogni altro diritto.

L'appartenenza all'associazione viene automaticamente meno per il socio che per più di ventiquattro mesi abbia trascurato il pagamento di quanto gli compete.

TITOLO VII

Disciplina

Art. 43 Clausola compromissoria

Le controversie tra i soci e quelle di costoro con l'associazione sono devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole stabilite dallo statuto della Federazione Italiana Vela.

Art. 44 Disciplina sportiva

Il socio raggiunto da un provvedimento disciplinare irrogato ai sensi di un regolamento internazionale dell'attività agonistica velica è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l'espulsione dall'associazione.

Art. 45 Violazioni delle norme

Il socio che abbia commesso una violazione delle norme statutarie o regolamentari è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l'espulsione dall'associazione.

TITOLO VIII

Scioglimento dell'associazione

Art. 46 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da un'assemblea straordinaria nella quale non sono ammesse deleghe e, sia in prima che in seconda convocazione, almeno tre quarti dei soci esprimano la loro approvazione. La richiesta dell'assemblea straordinaria diretta allo scioglimento dell'associazione deve essere analogamente presentata da almeno tre quarti dei soci.

All'atto dello scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa disposizione di legge.

TITOLO IX

Vigore dello statuto, sue modificazioni e norme regolamentari e transitorie

Art. 47 Vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione, avvenuta nell'assemblea straordinaria del 12 aprile 2019, e abroga tutte le norme di quello precedente, ma non ha effetto retroattivo.

Art. 48 Modificazioni dello statuto

Quando ne ravvisi l'opportunità, il consiglio direttivo può proporre modificazioni statutarie, sottoponendole all'approvazione di un'assemblea straordinaria.

Anche i soci hanno diritto a proporre modificazioni statutarie, ma le loro proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo di loro perché il presidente dell'associazione convochi l'assemblea straordinaria destinata ad approvarle.

Art. 49 Rinnovazione del regolamento organico generale

Conformandolo a questo statuto, il consiglio direttivo rinnova il «Regolamento Organico Generale» dell'associazione e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Art. 50 Protrazione del mandato degli organi associativi

Il consiglio direttivo resta in carica fino alla scadenza prestabilita del suo mandato e restano altresì in carica tutti gli altri organi e collegi.

Art. 51 Soci allievi

Coloro che siano stati ammessi tra i soci allievi sono, salva rinunzia, inclusi tra i soci ordinari.